



COPIA

C.C. Nr. 72 20/12/2018	Oggetto: Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSET Camillo - SINDACO	Sì
2. PONT Ennio Sergio - Consigliere	Sì
3. BRUNIER Fabio - Assessore	Sì
4. DOMANICO Remo - Consigliere	Sì
5. FAVRE Edy - Consigliere	Sì
6. GIARDINI Massimo - Consigliere	Sì
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Sì
8. MILLIERY Margaretha - Consigliere	Sì
9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Sì
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere	Sì
11. GRANGE Marco - Consigliere	Sì
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	Sì
13. ROUX Aldo - Consigliere	Sì
14. TRIONE Luisa Anna - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.

Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

**Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Ubaldo Alessio CERISEY**

Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 25.01.2018 avente ad oggetto: “*Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018*”;

Visto l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato atto che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l'obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

Ritenuta pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

Visti gli articoli 21 e 23 della l.r. 7.12.1998, n. 54;

Atteso che i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1993 che il Comune ha attivato sono la mensa scolastica, l'Auditorium, la palestra e il trasporto scolastico;

Dato atto che con propria deliberazione n. 36 del 12.06.2017 era stata nominata una commissione temporanea per la definizione dei criteri di assegnazione delle sedi alle Associazioni e dei contributi così composta:

- Fabio Brunier
- Massimo Giardini
- Aldo Roux

Udito il Sindaco esporre il punto e ringraziare la commissione per il lavoro espletato;

Considerato la commissione di cui sopra ha svolto un'accurata analisi della situazione e calcolato i costi di gestione medi degli edifici comunali i quali ammontano a circa € 20,00 al mq.;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto emerso dai calcoli effettuati dalla commissione, definire le tariffe relative dei locali dati in uso alle Associazioni nel modo seguente:

7) SEDI DATE AD ASSOCIAZIONI IN MODO ESCLUSIVO € 20,00 al mq.

(salone in piazza Fillietroz, 2, sale presso municipio e poliambulatorio)

8) SEDI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI € 20,00 forfettario

9) MAGAZZINI/AUTORIMESSE € 1,00 al mq.

precisando che per i punti 7, 8 e 9 la Giunta Comunale potrà ridefinire la tariffa, applicando alla stessa una riduzione in base a servizi/attività che le varie Associazioni svolgeranno a favore della collettività e per la promozione del comprensorio o per problematiche temporanee collegate alla sede;

Sentiti gli interventi:

- del Consigliere Gian Marco Grange che invita a verificare se in base alla L.R. 37/2009 sia necessario cedere in uso gratuitamente i locali ai Vigili del Fuoco Volontari;
- del Consigliere Remo Domanico il quale non è d'accordo che l'AVIS lasci i documenti in una sala condivisa con altri utilizzatori;

Udito il Sindaco rispondere:

- che nel locale condiviso vi saranno armadi chiusi riservati ad ogni Associazione;
- che effettivamente, come comunicato dal Segretario, che ha controllato la normativa regionale, i Comuni devono, in base al 2° comma dell'art.65 della l.r.n.37/2009, come sotto riportato, mettere a disposizione gratuitamente i locali ai Vigili del fuoco volontari:

o 2. I Comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, in relazione alle necessità logistiche ed operative del distaccamento, e contribuiscono, sentito il Comandante regionale dei vigili del fuoco, al potenziamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento in generale

Dato atto che occorre, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Vista la l.r. n. 27/1999 recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato";

Considerato che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;
- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Rammentato che, in attuazione della suddetta L.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in

forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22 novembre 2010, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, dell’adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione”;

Dato atto che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell’ambito del servizio idrico integrato, in data 31 ottobre 2018 con prot. 1733/LM (ns Prot. 10924 del 31/10/2018) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l’anno 2019 che ammonta a € 0,60/mc e che questa risulta leggermente aumentata rispetto a quella del 2018, precisando altresì che a tale tariffa è da sommarsi la componente UI1 vigente;

Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall’Autorità per l’Energia e il Gas avente oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1°gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1;

Considerato che il Comune è tenuto a riversare la componente UI1 riscossa solo ed esclusivamente per le voci riferite all’acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;

Preso atto del parere espresso dal Dipartimento territorio e ambiente – Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Ufficio tutela delle acque, in data 08/03/2017 prot. 910 (ns Prot 2332 del 08/03/2017) avente ad oggetto “Definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) – Applicazione componente tariffaria UI2 in Valle d’Aosta. Richiesta di parere” con la quale si chiarisce che la componente tariffaria UI2 di cui all’articolo 33 degli Schemi regolatori allegati al citato metodo MTI-2 non sia da considerare nel calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato applicabile sul territorio valdostano”;

Preso atto delle previsioni di spesa e di entrata relative al Servizio Idrico Integrato che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
RIS. 3117 Proventi del servizio idrico integrato (al netto di iva 10%)	€ 162.301,82	
Missione 9 programma 4		€ 131.026,82
Altre Missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 31.275,00
Totali	€ 162.301,82	€ 162.301,82

Ritenuto pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente:

- mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura;
- adeguare quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*" convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

Richiamato in particolare il Capo III "*Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio*" l'art. 12 rubricato "*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*", comma 6 che testualmente recita:

*"Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune **non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**»".*

Rilevato pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

Preso atto che:

- il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.L. 132/2014 "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" è stabilito quanto segue:

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5.

*4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000))**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

Ritenuto opportuno mantenere invariata la sanzione prevista per l'anno 2018 pari a € 5.000,00;

Premesso che:

- *il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito in L. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea;*
- *il Comune di Nus è stato abilitato all'emissione della nuova carta d'identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo;*
- *il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE);*
- *il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al Ministero dell'Interno che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE;*

Visti:

- *l'art. 291 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso";*
- *il comma 12 ter dell'art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604 del 8.06.1962 e ss.mm., cioè: $5,16 + 0,26 = 5,42$;*

Atteso che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato il costo della nuova C.I.E. in € 16,79 (netto 13,76 + IVA 3,03) da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della C.I.E., che aggiunto al diritto fisso e al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21, mentre per il duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento comporta un totale complessivo di € 27,63 (16,79+10,84);

Preso atto delle seguenti Circolari Ministeriali:

- n. 10/2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova carta d'identità elettronica";
- n. 11/2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto "Ulteriori indicazioni in ordine dell'emissione della nuova CIE";

Visti in particolare:

- il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita "*Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.*";
- il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita "*Sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la*

quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 —vicies quater del decreto legge n. 7/2005”;

Richiamato l'art. 2 c. 15 della L. 15/05/1997 n. 127 che recita *“I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;*

Vista la nota del CELVA prot. n. 47/CPEL del 23/01/2018 pervenuta in data 24.01.2018, ns. prot. n. 954 avente ad oggetto: *“Indicazioni relative all'emissione della carta di identità elettronica (CIE) da parte dei comuni valdostani”*, con la quale, al fine di definire modalità omogenee a livello regionale e, al contempo, di semplificare le operazioni di incasso da parte degli operatori comunali, ritiene opportuno proporre a tutti i Comuni valdostani di adottare un unico importo complessivo per l'emissione della CIE, prevedendo un arrotondamento per difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti comunali, così individuato:

- € 22,00 per il primo rilascio o il rinnovo della CIE;
- € 27,00 per l'emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento;

Rilevato che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE comporterebbero la disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento né degli operatori per i resti;

Verificata quindi l'opportunità di arrotondare il costo totale per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica;

Considerato ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal Comune di Nus per diritti relativi all'emissione della nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che la stessa risulta più che compensata da una stima di maggiore entrata in quanto le nuove carte elettroniche, obbligatorie per tutti i cittadini, prevedono una restituzione da parte dello Stato di € 0,70 per ciascuna carta emessa, come da Circolare n. 11/2016 paragrafo 1.3;

Ritenuto quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della nuova CIE come segue:

€ 22,00 per il primo rilascio o il rinnovo della CIE, così ripartito:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 4,95 diritto fisso (anziché 5,16);
- € 0,26 diritti di segreteria;

€ 27,00 per l'emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento, così ripartito:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;

- € 9,95 diritto fisso (anziché 10,32);
- € 0,26 diritti di segreteria (anziché 0,52);

Ritenuto opportuno:

- mantenere invariati i diritti di segreteria, i diritti di segreteria su atti in materia urbanistica ed edilizia e introdurre il diritto sulle nuove carte d'identità elettroniche;
- mantenere invariate le tariffe relative al servizio di refezione e trasporto scolastico;
- mantenere invariata la tariffa per la locazione dell'area Leysse;
- mantenere invariata la tariffa per la locazione dei locali all'interno del centro di incontro per anziani (Centro diurno in via C.Gex) da utilizzare per feste di compleanno per bambini fino a 10 anni in modo che debba esserci la presenza di adulti;
- mantenere invariati i canoni per i parcheggi coperti siti in Via Corrado Gex, Fraz. Petit-Fénis e in Fraz. Baravex;

Ravvisata pertanto la necessità di determinare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;

Visto l'art. 9 comma 2 lettera g) dello Statuto comunale che stabilisce che il Consiglio comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;

Visto il Regolamento interno del Consiglio Comunale;

Vista la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Visto lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Votanti: 14
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 14
- Contrari: 0

DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2019 le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di definire e approvare** le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2019 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell'anno 2017 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, così come definite nell'allegato della presente deliberazione;

3. **di dare atto** che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
RIS. 3117 Proventi del servizio idrico integrato (al netto di iva 10%)	€162.301,82	
Missione 9 programma 4		€131.026,82
Altre Missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 31.275,00
Totali	€ 162.301,82	€ 162.301,82

4. **di dare atto** e **approvare** per l'anno 2019, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2019, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Refezione scolastica	€ 88.000,00	€ 181.702,35	48,43%
Auditorium – sale comunali	€ 1.012,50	€ 13.500,00	7,50%
Palestra	€ 3.500,00	€ 5.859,60	59,73%
Trasporto scolastico	€ 3.400,00	€ 53.160,48	6,40%

5. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico, quest'ultima da effettuarsi da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, lì 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

NUS, lì 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY